

STATUTO

CERTOCONSUMO AVVOCATI DEI DIRITTI ENTE TERZO SETTORE

Articolo 1 (Denominazione-Sede)

E' costituita, con sede legale nazionale in Napoli alla Via Tino di Camaino 9, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) e leggi successive, e, in quanto compatibile, con il codice civile e relative disposizioni di attuazione, una libera associazione di partecipazione civica non riconosciuta, di promozione sociale senza fini di lucro, apartitica e con struttura democratica, con una durata illimitata nel tempo, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o piu' attività di interesse generale, denominata CERTOCONSUMO AVVOCATI DEI DIRITTI ENTE TERZO SETTORE, *di seguito associazione*, che tutela i diritti e gli interessi di tutti i cittadini, nella loro qualità di consumatori ed utenti, e delle imprese agroalimentari, del commercio, turismo e servizi.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione di questo, l'indicazione di Ente Terzo Settore dovrà essere inserita nella denominazione sociale.

L'associazione può istituire una sua sede distaccata o operativa con semplice delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione può aprire altre sedi operative in Italia, nei paesi dell'Unione Europea ed extra comunitari ed in tutti i continenti. Il cambio dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune, pur comportando modifica statutaria, è di competenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 4 (Scopi)

L'associazione, in particolare, ha i seguenti scopi:

A) Consumatori ed Utenti

L'associazione ha come scopo di tutelare e rappresentare, sia individualmente che collettivamente, gli interessi di tutti indistintamente i cittadini, intesi come consumatori e utenti di servizi pubblici e privati, per realizzare le condizioni perché siano resi effettivi i diritti fondamentali garantiti e riconosciuti dal Codice del Consumo ai consumatori ed agli utenti:

- a) la tutela della salute;
- b) la sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) l'adeguata informazione e una corretta pubblicità del consumatore;
- d) l'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
- e) l'educazione al consumo;
- f) la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
- g) la promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- h) l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza.

L'associazione, pertanto, persegue i seguenti obiettivi:

- informare, educare, istruire ed indirizzare i consumatori con ogni possibile mezzo e con appositi servizi di informazione, consulenza e assistenza;
- rappresentare e tutelare, sia individualmente che collettivamente, gli interessi di tutti indistintamente i cittadini, intesi come consumatori e utenti di servizi pubblici e privati, in quanto soggetti svantaggiati per la posizione di debolezza negoziale e per l'asimmetria informativa che pagano nei confronti dei professionisti e del mercato, difendendo – se del caso anche dinanzi all'autorità giudiziaria e amministrativa e agli organismi internazionali – i loro diritti e assistendoli nei rapporti con i fornitori di beni e servizi pubblici e privati;
- tutelare i diritti individuali omogenei attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni dell'art.840 bis del codice di procedura civile, nei confronti di imprese o nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni;

- promuovere manifestazioni ed iniziative -come convegni, incontri, seminari e corsi, anche scolastici ed universitari- di informazione, di educazione e di orientamento e utilizzare spazi giornalistici e tempi d'antenna radiotelevisivi affinché gli stessi consumatori conoscano le necessità e l'influenza d'un loro comportamento più razionale e più solidale, siano messi a conoscenza dei prezzi e delle qualità dei prodotti e dei servizi disponibili sul mercato, così da non essere vittime di abusi, speculazioni e frodi;
- promuovere e realizzare appositi corsi di formazione professionale, di qualificazione e riqualificazione, orientati secondo l'esigenza di interesse pubblico alla oggettiva tutela dei consumatori;
- contribuire a riequilibrare la posizione di debolezza contrattuale ed economica del consumatore e a rimuovere le remore poste alla libera concorrenza;
- promuovere, con ogni altra organizzazione pubblica o privata, e incoraggiare ogni iniziativa il cui scopo risulti effettivamente quello di tutelare i consumatori, di informarli e di elevarne il livello qualitativo di vita;
- promuovere, nell'ambito degli scopi sociali, il rispetto del territorio e delle risorse naturali e iniziative di educazione ecologica e ambientale;
- utilizzare, nell'interesse dei consumatori, tutti gli strumenti costituzionali per il perseguimento degli scopi statutari, ivi compreso il ricorso all'autorità giudiziaria e amministrativa sia con azioni individuali che collettive;
- rilasciare alle imprese l'Attestato di Garanzia Qualità Consumo, disciplinato da apposito regolamento redatto dal Comitato Qualità e Accreditamento, quando l'impresa rispetta il Codice del Consumo ed adotta una Carta dei Servizi con cui regola un comportamento corretto e trasparente nei riguardi dei consumatori, capace di rendere migliore la loro esperienza anche con un adeguato servizio clienti, quindi, garantire un livello di prestazioni improntato a cortesia, uguaglianza, imparzialità e continuità, attraverso una attenta assistenza e una puntuale informazione.

Il Marchio si rivolge a:

- Imprese del Commercio
- Imprese del Turismo
- Imprese dei Servizi
- Imprese Agroalimentari
- Cliniche e Ospedali
- Poliambulatori
- Studi medici
- Centri sanitari di ricerca e riabilitazione
- Centri per il benessere psicofisico
- Fornitori di prodotti farmaceutici e sanitari
- Fornitori di attrezzature
- Prodotti per la salute e alimentari.
- editare e promuovere pubblicazioni e mezzi multimediali, anche periodici, sui problemi del consumo e dei consumatori o riguardanti l'attività sociale;
- corrispondere o stipulare accordi con altre organizzazioni italiane, estere o internazionali la cui collaborazione possa risultare utile al conseguimento degli scopi sociali.

B) Proprietari Immobiliari

L'associazione persegue i seguenti obiettivi:

- tutelare e rappresentare in ogni sede a qualsiasi livello gli interessi economici e morali della proprietà edilizia, agraria e dell'istituto condominiale;
- tutelare e rappresentare i proprietari immobiliari quali utenti e consumatori degli immobili e dei servizi che si riferiscono al patrimonio immobiliare, al fine della migliore fruibilità e godibilità degli immobili, del territorio e dell'ambiente;
- assistere, pertanto, detti proprietari in tutte le questioni di carattere sindacale, giuridico, sociale, amministrativo, tributario, fiscale, contrattualistico, tecnico presso Enti, Sindacati, Organismi ed

Uffici pubblici e/o privati, sia in sede amministrativa sia giudiziaria, sia fiscale-tributaria, sia legale, sia sindacale ovunque siano coinvolti gli interessi della categoria;

- promuovere ogni attività di studio e ricerca a carattere sociale, giuridico, tecnico, scientifico, economico e statistico inerente ai problemi della conservazione e dello sviluppo della proprietà immobiliare, della gestione e dell'uso del territorio e dell'ambiente;
- adoperarsi per conseguire, con ogni opportuna azione presso il governo centrale e periferico e presso gli enti locali, sensibilizzando l'opinione pubblica, la massima accessibilità alla proprietà della casa, degli immobili dove si svolge la propria attività lavorativa e della proprietà rustica, favorendo la normalizzazione del regime locatizio e di mercato immobiliare, rimuovendo ogni remora ed ostacolo esistente in tal senso;
- promuovere opportune azioni a difesa del territorio ed a tutela delle esigenze di vivibilità dei centri urbani;
- stringere rapporti di collaborazione, di comune iniziativa, in adesione con organizzazioni i cui scopi risultino affini e comunque convergenti con i propri;
- svolgere opera di propaganda ed informazione in relazione ai suddetti scopi sociali, mediante conferenze, manifestazioni, pubblicazioni scientifiche, pubblicazioni di periodici, ed analoghe iniziative;
- stipulare ad ogni livello contratti ed accordi anche a carattere vertenziale con altre organizzazioni nell'interesse della categoria rappresentata;
- promuovere l'accesso del risparmio alla proprietà della casa anche attraverso mezzi di investimento immobiliare e ciò nel rispetto degli articoli 42 e 47 della Costituzione.

C) Imprese agroalimentari, commercio, turismo e servizi

L'associazione ha come scopo di tutelare e rappresentare, sia individualmente che collettivamente, gli interessi di tutte indistintamente le piccole/medie imprese perché il Codice del Consumo va inquadrato nell'ambito della più generale disciplina del mercato, luogo di incontro della domanda ed offerta di beni e servizi, e porta vantaggi, non solo a beneficio dei consumatori, ma anche delle imprese e del mercato stesso:

- per le Imprese: il Codice migliora la concorrenza, la trasparenza e l'informazione sul mercato, favorendo una migliore qualità dei prodotti e dei servizi;
- per il mercato: ne conseguirà un incremento del grado di fiducia dei consumatori e delle imprese nel funzionamento del mercato e quindi una crescita degli scambi a beneficio di tutta la collettività nazionale.

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- tutelare e rappresentare, sia individualmente che collettivamente, gli interessi delle piccole/medie imprese che possono essere vittime di disservizi paragonabili a quelli che accadono al singolo consumatore (bollette telefoniche per servizi non richiesti, conguagli energetici esorbitanti, problematiche di garanzia ad esempio per le auto o i prodotti informatici);
- realizzare progetti e partnership con le aziende: iniziative di comunicazione e di educational, produzione di mobile app, lancio di survey di contenuto informativo, procedure di validazione delle pratiche commerciali;
- promuovere intese e concertazione permanente tra le imprese ed i consumatori per una migliore tutela e composizione dei rispettivi interessi;
- promuovere l'accreditamento delle imprese e la certificazione della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;
- controllare che le imprese agroalimentari assicurino un alto livello di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e salute delle piante attraverso misure coerenti "dai campi alla tavola" nel rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare.

Articolo 6 (Iscritti)

Gli iscritti si distinguono in:

- fondatori: coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo;

- onorari: coloro che sono proclamati tali dal Consiglio Direttivo e sono scelti tra coloro che si siano meritoriamente distinti nelle attività rientranti nelle finalità dell'associazione e che, per la frequentazione dell'associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'associazione stessa, ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. In virtù di tali apporti monetari e non, tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale e non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo negli organi associativi né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali;
- istituzionali: gli enti pubblici che, condividendo le finalità dell'associazione, contribuiscono alla sopravvivenza della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pruriennali, con le modalità e le misure stabilite dal Consiglio direttivo;
- effettivi: i cittadini singoli o associati, le famiglie, le imprese e gli agenti del terzo settore che richiedono e siano ammessi all'associazione per deliberazione del Consiglio Direttivo e versano la quota d'iscrizione annuale. Ogni iscritto effettivo in regola con i versamenti delle quote d'iscrizione annuali partecipa alla vita sociale dell'associazione, partecipa a tutte le attività dell'associazione, fruisce dei servizi dell'associazione, partecipa ad ogni manifestazione, sostiene le iniziative della vita associativa e ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina delle cariche sociali;
- sostenitori: coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'associazione, oppure dietro eventuale versamento di contributo ai singoli progetti, eventi o manifestazioni. Tale categoria di iscritti, dato il carattere puramente occasionale del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali. Tutti i soci fondatori ed i dirigenti nazionali e regionali, provinciali e comunali sono soci sostenitori insieme a tutte le cariche sociali, agli avvocati, ai praticanti e agli sportellisti.

Le domande d'iscrizione vanno presentate presso ogni sede dell'associazione.

L'associazione rilascia all'iscritto la sua Tessera d'Iscrizione che gli dà il diritto di ricevere, dagli esperti dell'associazione, la consulenza ed assistenza legale, fiscale, previdenziale, assicurativa, immobiliare, finanziaria e tecnica.

L'associazione rilascia all'iscritto la sua Carta d'Identità di Cittadino Attivo Umanitario che gli dà il diritto di essere un "cittadino che fa politica", di partecipare alle iniziative di cittadinanza sociale per il bene civico, sociale, culturale e morale della sua città.

La qualità di iscritto dell'associazione si perde nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) mancato rinnovo;
- c) espulsione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto, inviate alla sede dell'associazione ed hanno effetto immediato. L'associazione provvede a darne comunicazione agli organi delle sedi territoriali interessati. Le dimissioni estinguono eventuali procedimenti in corso dinanzi ai Probiviri. Il mancato rinnovo conseguente all'omesso pagamento della quota nei termini previsti comporta la decadenza dalla qualità di iscritto. L'espulsione viene inflitta in seguito a procedimento disciplinare.

Articolo 7 (Fondo comune)

L'attività dell'associazione è finanziata esclusivamente mediante l'autofinanziamento dei propri iscritti e le donazioni di persone fisiche e giuridiche. I contributi degli iscritti, le donazioni ed i beni eventualmente acquisiti costituiscono il fondo comune dell'associazione. Gli iscritti non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne una quota nel caso in cui, per qualunque ragione, venga meno la qualifica di iscritto.

Articolo 8 (Organi)

Sono organi dell'associazione: 1) l'Assemblea degli Iscritti; 2) il Presidente; 3) il Segretario Generale; 4) i Vice Segretario Generale; 5) il Coordinatore; 6) il Tesoriere; 7) il Consiglio Direttivo; 8) il Comitato

Esecutivo;9) la Consulta Politica; 10) lo Studio Legale Avvocati dei Diritti; 11) il Comitato Scientifico; 12) Comitato Qualità e Accreditamento; 13) l'Organo di Controllo; 14) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Articolo 9 (Assemblea degli Iscritti)

L'assemblea è composta dalla totalità degli iscritti effettivi all'associazione e decide a maggioranza semplice dei presenti, essa si riunisce ordinariamente una volta all'anno entro il primo quadrimestre e straordinariamente quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli iscritti in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione.

L'assemblea, su impulso del Presidente e del Consiglio Direttivo, individua le linee programmatiche dell'attività dell'associazione. Elegge il Presidente, il Segretario Generale, i Vice Segretari Generali, il Coordinatore, il Tesoriere ed i componenti del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo ed il Revisore legale dei Conti.

L'assemblea deve essere convocata per l'approvazione della rendicontazione finale entro il 31 dicembre di ogni anno ed è convocata dal Presidente su sua iniziativa o laddove ne facciano richiesta scritta, previa presentazione dell'ordine del giorno degli argomenti da discutersi in assemblea, almeno 1/3 degli iscritti. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà pervenire a tutti gli iscritti a mezzo comunicazione scritta con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché degli argomenti da trattare secondo un ordine del giorno stilato dal Presidente.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario Generale, assistito dal Segretario della stessa nominato a maggioranza dei presenti.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli iscritti che hanno diritto a parteciparvi. Qualora l'assemblea non possa validamente riunirsi all'ora stabilita, per mancanza del numero legale, essa si riunisce validamente in seconda convocazione trascorsa un'ora qualunque sia il numero degli intervenuti. Di ogni riunione assembleare verrà redatto processo verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

L'iscritto che abbia diritto a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega. Nessun partecipante all'assemblea può rappresentare più di un iscritto oltre se stesso. Ogni iscritto effettivo ha diritto ad un voto. La delibera di scioglimento dell'associazione deve essere approvata dall'assemblea con maggioranza pari ai $\frac{3}{4}$ degli iscritti.

Articolo 10 (Presidente)

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto, ha la rappresentanza legale e la direzione politica, sociale e culturale dell'associazione, con facoltà di delega al Segretario generale. Adempie tutte le funzioni contemplate nel presente Statuto quando non siano di competenza di altri organi sociali.

Provvede all'assunzione, alla disciplina ed al licenziamento del personale e ad ogni altro atto di natura fiscale, tributaria, previdenziale ed assicurativa oltre che di ordinaria amministrazione

In caso di sua assenza o grave impedimento è sostituito dal Segretario generale che ne esercita tutte le funzioni e che ha facoltà di delegare, di volta in volta e per specifici incarichi, un altro componente del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca di sua iniziativa, o su richiesta di un terzo dei componenti, le riunioni dell'Assemblea degli iscritti, del Consiglio Direttivo e le presiede formulandone l'ordine del giorno.

Articolo 11 (Presidente Onorario)

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 (Segretario Generale)

Il Segretario generale dura in carica cinque anni e può essere rieletto, dirige e organizza l'attività dell'associazione; cura che siano redatti i verbali delle riunioni, vigila sulla vita organizzativa e amministrativa dell'associazione. Rappresenta l'associazione o delega rappresentanti

dell'associazione nella costituzione di organismi pubblici o privati i cui fini collimino con quelli dell'associazione; rappresenta l'associazione o delega rappresentanti dell'associazione in Giunte, Commissioni, Comitati, Consigli ed altri organismi misti pubblici o privati nei quali sia prevista o richiesta la rappresentanza dei consumatori e degli utenti; provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, all'organizzazione e alla direzione degli uffici. Svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Presidente e/o dal Consiglio direttivo ed ha la direzione responsabile dell'organo di stampa ufficiale dell'associazione, con facoltà di designare a tale direzione persona di sua fiducia.

Il Segretario Generale provvede alla nomina della Consulta politica e dei Delegati delle sedi locali.

Il Segretario Generale, nel caso di impedimento o di revoca per gravissime inadempienze organizzative e funzionali dei presidenti delle sedi territoriali, ovvero a seguito dell'adozione di provvedimenti disciplinari da parte del Collegio dei Probiviri, provvede alla nomina di Commissari.

Ha anche la facoltà di presentare progetti per la richiesta di finanziamenti pubblici e – ove consentito - privati e di inoltrare richieste di contributi e di formalizzarne l'accettazione. Presiede il Comitato Esecutivo, formulandone l'ordine del giorno, proponendo al Consiglio direttivo i nominativi dei componenti del Comitato Esecutivo, dei quali coordina gli incarichi gestionali. In casi di particolare urgenza, svolge le funzioni del Consiglio direttivo, richiedendo allo stesso la ratifica delle iniziative così prese, nella prima riunione utile.

Articolo 14 (Coordinatore)

Il Coordinatore dura in carica cinque anni e può essere rieletto, collabora attivamente con il Presidente ed il Segretario Generale nell'attività dell'associazione.

Il Coordinatore cura l'organizzazione territoriale, promuovendo l'istituzione delle sedi territoriali, propone al Segretario Generale la nomina dei Delegati delle sedi territoriali in fase di istituzione e vigila sulla loro efficienza proponendo agli organi competenti i necessari provvedimenti.

Articolo 15 (Tesoriere)

Il Tesoriere dura in carica cinque anni e può essere rieletto, si occupa della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Predisporre la relazione morale ed il bilancio annuale (relativo all'esercizio finanziario trascorso, che coincide con l'anno solare, cioè dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno) da sottoporre alla approvazione del Consiglio direttivo.

Firma i mandati di pagamento e rilascia ricevute per quietanza anche presso gli istituti di credito e la pubblica amministrazione; ha facoltà di richiedere agli istituti di credito l'apertura e la chiusura di rapporti di conto e di deposito, scoperti di conto e/o fidejussioni, firmando nella qualità le relative domande; firma i contratti di locazione, utenze ecc.

Ha il potere di effettuare pagamenti ed incassi in favore di e da terzi rilasciando quietanza. In particolare potrà riscuotere le quote d'iscrizione e gli altri contributi costituenti il fondo di dotazione dell'associazione ed è autorizzato ad aprire un conto corrente a nome dell'associazione.

Articolo 16 (Consiglio Direttivo)

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto ogni cinque anni dall'Assemblea degli iscritti, è composto da almeno 5 membri fino a un massimo di 11, compresi il Presidente, il Segretario Generale, il Coordinatore ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede formulandone l'ordine del giorno, almeno quattro volte l'anno ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente stesso o lo richieda un quarto dei componenti il Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente Onorario, il Responsabile dello Studio Legale Avvocati dei Diritti, i componenti del Comitato Esecutivo, il Presidente ed i componenti del Comitato Qualità ed Accreditamento, del Comitato Scientifico ed il Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo individua il programma dettagliato dell'attività dell'associazione e dell'attività dei servizi per gli iscritti conformemente alle linee indicate dall'assemblea; ratifica i rapporti di cooperazione con le associazioni collegate.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto con un preavviso di almeno sette giorni, indicando la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se prese alla presenza di tutti i componenti e col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

I componenti del Consiglio Direttivo che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dalla loro carica.

Articolo 17 (Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo è l'organo di gestione dell'associazione, risiede presso la sede nazionale in Napoli alla Via Tino di Camaino 9, è eletto ogni cinque anni dal Consiglio Direttivo, è composto dal Segretario generale, che lo convoca e presiede formulando l'ordine del giorno, che potrà essere affiancato da un massimo di altri cinque membri, designati dal Consiglio direttivo, con compiti di gestione amministrativa, organizzativa e di comunicazione.

Il Comitato Esecutivo attua gli adempimenti operativi connessi all'attività ed alle iniziative promosse dal Presidente, dal Segretario generale, dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio direttivo e cura i rapporti con le strutture locali. Attua la gestione delle attività connesse alla pubblicazione degli organi di stampa e riguardanti il sito internet e le pagine social dell'associazione, curando la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio. Aggiorna il registro nazionale dei soci e cura gli adempimenti derivanti dalle prescrizioni di legge.

Il Comitato Esecutivo, in particolare, ha il compito di: organizzare l'attività dell'associazione; organizzare l'attività del tesseramento degli iscritti; redigere il regolamento sulla costituzione delle sedi locali; può redigere dei regolamenti interni per disciplinare la vita dell'associazione nel rispetto delle sue finalità, purchè non in deroga alle disposizioni del presente Statuto; predisporre lo Statuto delle sedi locali; costituire le sedi locali; approvare e ratificare la costituzione delle sedi locali; valutare la nomina dei Commissari delle sedi locali; valutare la nomina dei Delegati delle sedi locali; vagliare ed approvare le domande di iscrizione all'associazione; determinare le quote d'iscrizione annuali; organizzare eventi, iniziative e manifestazioni dell'associazione; curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea degli iscritti e del Consiglio Direttivo; adottare, infine, ogni altro provvedimento che non sia di competenza degli altri organi e che sia ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Comitato Esecutivo che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dalla loro carica.

Articolo 18 (Studio Legale Avvocati Dei Diritti)

Lo Studio Legale Avvocati Dei Diritti è l'area operativa e di intervento prioritaria e centro di studio, documentazione e analisi tecnico-giuridica dell'associazione.

Il Responsabile dello Studio legale è nominato dal Consiglio direttivo.

La regolamentazione e la convenzione per l'apertura delle sedi regionali dello Studio Legale è demandata ad un regolamento redatto dal Responsabile dello Studio Legale.

Articolo 19 (Consulta Politica)

Il Segretario Generale nomina i componenti della Consulta Politica, che presiede e convoca formulandone l'ordine del giorno, di cui membro di diritto è il Presidente, che è costituita da esponenti, esterni all'associazione, di alto prestigio e rilevanza politica e culturale, professionale e sociale. La Consulta ha il compito di fornire indicazioni e proposte, nonché di elaborare studi ed approfondimenti sui principali temi di carattere politico, al Presidente, al Segretario generale ed al Consiglio direttivo.

Articolo 20 (Comitato Scientifico)

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed i componenti del Comitato Scientifico e ne determina anche la durata dell'incarico. I suoi membri possono anche essere terzi estranei alla compagine associativa e sono rieleggibili. Il Comitato scientifico ha funzioni meramente consultive e propone

al Consiglio Direttivo le linee di politica culturale e scientifica ed iniziative meritevoli di essere attuate da parte dell'Associazione nelle seguenti materie: Casa, Risparmio, Assicurazioni, Banche, Fisco, Contraffazione, Telefonia e Media, Energia, Famiglia, Alimentazione e Salute, Agroalimentare, Servizi Pubblici, Commercio on line, Turismo.

Il Presidente convoca il Comitato Scientifico e lo presiede formulandone l'ordine del giorno.

Articolo 21 (Comitato Qualità e Accreditamento)

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed i componenti del Comitato Qualità e Accreditamento che promuove e rilascia l'Attestato di Garanzia QualitàCertoConsumo che assegna alle imprese agroalimentari, del commercio, turismo e servizi che garantiscono e tutelano la salute e la sicurezza dei consumatori.

Il Comitato è composto da tre membri che devono dichiarare per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dal Presidente dell'associazione, di accettare la carica. In caso di rifiuto, di mancata accettazione nel termine indicato ovvero di vacanza della carica, il Consiglio direttivo procederà al più presto a nuove nomine.

Il Comitato redige il regolamento per l'assegnazione dell'Attestato di Garanzia QualitàCertoConsumo che viene approvato dal Comitato esecutivo.

Articolo 22 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo monocratico è nominato dall'Assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, è scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 23 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e, se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Articolo 24 (Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri, nominato dal Consiglio direttivo, è composto da tre membri che devono dichiarare per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dal Presidente dell'associazione, di accettare la carica. In caso di rifiuto, di mancata accettazione nel termine indicato ovvero di vacanza della carica, il Consiglio direttivo procederà al più presto a nuove nomine che dovranno essere ratificate nella prima riunione utile dell'Assemblea degli iscritti. Il Collegio, appena costituito, nomina nel suo seno il Presidente. I Proviviri decidono ex bono et aequo: su ogni e qualsiasi controversia tra gli iscritti e l'associazione e tra gli stessi iscritti per motivi attinenti l'attività sociale e i rapporti tra di loro; sull'impugnazione dei provvedimenti di decadenza e di esclusione degli iscritti, oltre che di commissariamento e scioglimento delle strutture locali, presi dal Consiglio direttivo; su irregolarità della gestione da parte delle strutture locali e comportamenti contrari agli interessi dell'associazione, a seguito di segnalazione ricevuta

dal Consiglio direttivo. Il ricorso, diretto al Presidente del Collegio, deve essere formulato per iscritto e congruamente motivato. Nel caso d'impugnazione d'un provvedimento di decadenza o di esclusione, il ricorso deve essere diretto ugualmente al Presidente del Collegio ed inviato con comunicazione scritta entro 30 giorni da quando l'iscritto ha ricevuto comunicazione o è venuto comunque a conoscenza del provvedimento disciplinare. La decisione dei Probiviri è presa senza formalità di procedure entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso ed è subito dopo trasmessa al Presidente dell'associazione per i provvedimenti o le incombenze conseguenti. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dallo Statuto.

Articolo 25 (Comitati locali)

A) Comitati Regionali

Sono costituiti, su iniziativa del Comitato esecutivo, i Comitati regionali con compiti di coordinamento delle strutture locali nella Regione, di promozione dell'attività dell'associazione e di gestione dei rapporti con le istituzioni regionali.

I Comitati regionali potranno avanzare al Comitato esecutivo proposte di ratifica delle Delegazioni Comunali nell'ambito del territorio.

L'Organo di gestione del Comitato regionale deve rinnovare le proprie cariche almeno ogni cinque anni e, in ogni caso, deve procedere al rinnovo delle stesse entro un anno dalla Assemblea ordinaria che ha rinnovato le cariche nazionali.

Il Comitato dovrà adottare uno Statuto conforme ai principi generali dello Statuto dell'associazione –come da modello predisposto a livello nazionale- e nel quale deve essere previsto che:

- la struttura gode di autonomia finanziaria;
- ha facoltà di promuovere o di resistere in giudizio con piena legittimazione processuale, assumendo a proprio esclusivo carico ogni onere e responsabilità;
- gli atti compiuti dai suoi rappresentanti non comportano responsabilità civile e penale per l'associazione;
- è obbligatoria la registrazione dei conti su appositi libri;
- ogni anno deve essere predisposta dal Presidente del Comitato una relazione morale, corredata da un prospetto analitico di bilancio, relativa all'anno trascorso, che dopo l'approvazione del Consiglio direttivo locale è trasmessa all'associazione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato esecutivo, ratificando il Comitato locale, ne approva lo Statuto.

La decisione del Comitato esecutivo con la quale è concessa o respinta la ratifica è discrezionale e, pertanto, non è impugnabile, purché il rigetto sia preceduto da osservazioni scritte e dall'invito, non recepito, di procedere alle modifiche ed alle indicazioni richieste per la costituenda struttura.

I Comitati sono tenuti ad aggiornare ed a trasmettere all'associazione gli elenchi degli iscritti entro 30 giorni successivi all'iscrizione.

I Comitati sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto oltre che dei protocolli ed accordi sottoscritti dall'associazione. In caso di inosservanza è facoltà del Comitato esecutivo di disporre il commissariamento o lo scioglimento del Comitato locale, sentito il Comitato Regionale, recedendo da ogni riconoscimento precedentemente rilasciato. In caso di scioglimento, l'onere dell'assistenza ai soci del comitato verrà assunto dalla struttura locale indicata dal Comitato Regionale, fino alla scadenza dell'iscrizione.

B) Delegazioni Comunali

Il Comitato esecutivo nomina il Delegato Comunale assegnandogli un termine ragionevole entro il quale, raggiunto il previsto numero di 10 iscritti, dovrà essere convocata l'Assemblea costituente della Delegazione Comunale. L'incarico dovrà essere accettato per iscritto e, nella lettera di accettazione, il designato dovrà espressamente dichiarare, fra l'altro:

- che gli atti da lui compiuti non comportano responsabilità civile e penale per l'associazione;
- che si adopererà per rinnovare l'iscrizione dei soci acquisiti ed incrementare il numero degli associati;
- che si impegna al rispetto dello Statuto dell'associazione e di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta per la costituzione della Delegazione;

- che provvederà a trasmettere all'associazione gli elenchi degli iscritti entro 30 giorni successivi all'iscrizione;
- che curerà la registrazione delle entrate e delle uscite su apposito registro;
- che predisporrà una relazione annuale – anche contabile - sull'attività svolta nell'anno trascorso, da inviare all'associazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'apertura di una nuova Delegazione verrà comunicata dall'associazione al Comitato Regionale competente.

In caso di inosservanza, il Comitato esecutivo potrà revocare la delega conferita, recedendo da ogni riconoscimento precedentemente rilasciato. In tal caso l'onere dell'assistenza ai soci della delegazione verrà assunto dalla struttura locale indicata dal Comitato Regionale, fino alla scadenza dell'iscrizione.

Tutti i Comitati Regionali, le Delegazioni Comunali ed i loro dirigenti, sono vincolati al rispetto del presente Statuto oltre che dei protocolli ed accordi sottoscritti a livello nazionale.

Art.26 (Responsabilità diretta)

Gli organi dell'associazione rispondono di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte, ciascuno per la propria competenza e potere ad essi riconducibili. Di contro le sedi locali, le associazioni aderenti all'associazione o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da loro assunte e ne rispondono nei confronti di terzi, degli associati e dell'autorità giudiziaria, senza poter in alcun modo impegnare la responsabilità dell'associazione e dei suoi organi statutari.

Articolo 27 (Risorse economiche)

Le risorse economiche per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività sono tratte da:

- quote associative e contributi degli associati;
- eredità donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali degli enti del terzo settore.

Tutta la documentazione relativa alle risorse economiche e ad ogni posta contabile sarà conservata per un periodo non inferiore a 10 anni.

Articolo 28 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 29 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Tesoriere, viene approvato dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 30 (Bilancio sociale ed informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi (100 mila euro annui) a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi (1 mln di euro annui).

Articolo 31 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Comitato esecutivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede dell'associazione facendone richiesta scritta.

Articolo 32 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 33 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 34 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, o dell'organo associativo competente, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea dei soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 35 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e leggi successive, e, in quanto compatibile, dal codice civile.